



BIBLIOTHECA

Giuseppe Moro

Ius ex ordine

Studio sulla fortuna dell'opera di Vico
nella filosofia del diritto italiana
tra primo e secondo Novecento



G. Giappichelli Editore – Torino

PROLOGO

LE FILOSOFIE DEL DIRITTO DI VICO

SOMMARIO: 1. «Ius ex ordine»: prospettive della ricerca. – 2. Il problema della giustizia come fondamento ideale della società. – 3. «Axiomata iuris sive iurisprudentiae». Due possibili interpretazioni delle opere giuridiche vichiane. – 4. Il diritto nella mitologia della *Scienza nuova*. – 5. Linee per uno studio della filosofia giuridica di Vico.

1. «*Ius ex ordine*»: prospettive della ricerca

L'espressione «*ius ex ordine*» comparve nel capitolo CXLVIII del *De uno*, laddove Vico, intento a spiegare il significato del lemma «*jurisdictio*», cercò di chiarire in che consistesse la forma imperativa del comando¹. L'espressione era però destinata a contenere in sé, nello svolgersi della riflessione vichiana, molteplici interpretazioni possibili.

Dire che il diritto proveniva dall'ordine equivaleva, in primo luogo, a stabilire che le comunità umane, per costituirsi giuridicamente, necessitavano del ricorso ai principi ideali, che fornivano i fondamenti del bene comune e della giustizia. L'ordine, d'altra parte, poteva anche indicare l'insieme delle manifestazioni naturali dell'uomo, che erano parte fondante del processo di costituzione delle norme, come, per esempio, la capacità di parlare, l'attività di scrittura o il movimento dei corpi che denotava l'ossequio al potere sovrano. In questo secondo caso, quindi, «*ius ex ordine*» significava che il diritto scaturiva dagli atti ordinari della vita umana e che l'ordine giuridico

¹G.B. Vico, *De universi iuris uno principio et fine uno*, in Id., *Opere giuridiche*, introduzione di N. Badaloni e a. c. di P. Cristofolini, Sansoni, Firenze 1974, pp. 182-183: «Hinc quicquid ordo, concepta verborum formula, iubet, ius est; atque id est proprie “ius dicere”, “ius edere”; et quicquid ea formula ex ordine emittitur, “ius ex ordine”, supple “editum”, appellatur». Specifico che, d'ora in poi, le citazioni seguiranno i titoli (abbreviati) dei libri contenuti nel volume.

non aveva fondamento ideale, ma era il prodotto pratico delle azioni umane. Infine, l'espressione adoperata nel *De uno* poteva assumere le sembianze di un criterio di effettività, ovvero del principio che conferiva validità giuridica all'esistenza di un determinato ordinamento. In particolare, quest'ultimo significato era suggerito dalla similitudine istituita tra il comando imperativo, reso effettivo dalla sovranità del soggetto che lo esprimeva, e il diritto, che acquisiva valore razionale, non dal dettato dei singoli precetti legislativi, ma dall'ordine che lo costituiva concretamente.

Ognuna di queste possibili interpretazioni del rapporto tra il diritto e l'ordine ebbe un'originale riconfigurazione nel processo di formazione del pensiero vichiano. Nelle *Orazioni inaugurali*, composte tra il 1699 e il 1707, la questione della giustizia, come fondamento ideale della convivenza umana, diventò parte integrante dei ragionamenti dedicati alla relazione tra la divina *sapientia* e la mente umana. Nel *De uno* e, più in generale, negli scritti giuridici composti tra il 1720 e il 1722, la fondazione di un sistema universale del diritto implicò la necessità che l'ordine scaturisse dalla realtà della vita pratica, ovvero da ciò che costituiva il *proprium* della natura dell'uomo. Nelle ultime due edizioni della *Scienza nuova*, composte nel 1730 e nel 1744, le riflessioni circa l'origine del diritto contribuirono a stabilire quale fosse la logica, che regolava la nascita dell'ordine giuridico.

Qual è il valore delle molteplici connotazioni dell'ordine, che caratterizzarono il pensiero di Vico? Nel confronto tra le differenti stagioni della biografia intellettuale vichiana, è possibile ritrovare un filo rosso, in grado di connettere, in senso unitario, le diverse concezioni del diritto?

La tesi di questo libro è che la mutevole configurazione di «ius ex ordine» consenta di ripercorrere alcuni significativi momenti della fortuna di Giambattista Vico, nell'ambito della tradizione filosofico-giuridica italiana del secolo scorso. Tra primo e secondo Novecento, infatti, si assiste a un progressivo mutamento del ruolo attribuito agli scritti vichiani sul diritto che, dall'essere considerati marginali rispetto alla *Scienza nuova*, diventarono strumenti esegetici fondamentali, per comprendere l'importanza del pensiero dell'autore. Con l'obiettivo di definire le tappe di questo processo storico, nelle pagine che seguono, saranno presi in considerazione tre itinerari di ricerca. Il primo sarà rappresentato dalla filosofia del diritto di Giorgio Del Vecchio, e dal tentativo, compiuto da Ben-

venuto Donati, d'integrare il sistema giuridico di matrice neokantiana con l'attualismo gentiliano. Il secondo, quindi, riguarderà l'opera di Giuseppe Capograssi e il proposito di fondare una filosofia dell'esperienza giuridica, che nascesse da un sostanziale rinnovamento del valore storico e teorico dell'opera vichiana. Il terzo, infine, avrà per tema lo storicismo critico e problematico di Pietro Piovani, con particolare riferimento agli scritti degli anni Cinquanta, in cui le idee vichiane svolsero un ruolo centrale per la costruzione di una scienza filosofica del diritto.

Lungo ognuno di questi itinerari, la rilevanza del pensiero di Vico si può misurare, non soltanto sul piano strettamente filologico degli espliciti rimandi all'opera sua, ma anche e soprattutto nel valore filosofico che essa assunse. Nelle opere vichiane le diverse teorie giuridiche risultano come l'espressione di un'unica proposizione, fondata sul rapporto tra il diritto e l'ordine che lo costituisce. Per questo motivo, è parso opportuno iniziare, nei paragrafi centrali di tale prologo, da un primo inquadramento delle filosofie del diritto che Vico elaborò nell'arco della sua esperienza intellettuale. Negli anni giovanili, così come nelle opere della maturità, l'attenzione specifica che egli rivolse ai principi giuridici e alla loro rilevanza per la storia e la vita dell'uomo offre una via d'accesso privilegiata ai momenti della sua fortuna nella tradizione filosofico-giuridica italiana del secolo scorso. Nei successivi tre capitoli di questo libro, quindi, si è cercato di mostrare secondo quali prospettive i filosofi del diritto hanno assimilato e rielaborato le riflessioni giuridiche vichiane, nell'ambito di diversi e, in larga misura, autonomi itinerari di pensiero.

2. *Il problema della giustizia come fondamento ideale della società*

L'interesse di Vico per la filosofia del diritto è ben più antico rispetto alla pubblicazione degli scritti giuridici. Sin dagli anni giovanili, egli avvertì l'esigenza di considerare la giustizia come il fondamento della convivenza sociale tra gli uomini. In particolare, nella terza delle sei prolusioni che componevano le *Orazioni inaugurali*, il suo intento non fu soltanto quello di persuadere i giovani studenti dell'importanza degli studi letterari, ma di mostrare loro che essi potevano allontanare le forme di slealtà (*malam fraudem*) dalla «società

letteraria»², in quanto le loro azioni erano guidate dalla «potentissima forza» della giustizia, insita nell'animo umano ed eterna testimonianza del principio divino, che li avrebbe condotti alla realizzazione di una società giuridica fondata sul bene comune³. All'altezza di questo discorso delle orazioni, con la sottigliezza delle sue argomentazioni retoriche, Vico riproponeva, però, i termini di un problema concettuale, implicito nell'affermazione con cui decise di definire, nella prima orazione, l'architettura metafisica dei suoi scritti:

O animi praestantiam singularem, quae, nisi per Dei Opt. Max. similitudinem, accommodate et apposite explicari non possit! Agnovistis similitudinem animi, agnovistis naturam. Est enim divina quaedam vis cogitandi, cuius quanta est, Deus immortalis, velocitas!⁴

Nel brano erano contenute le premesse filosofiche dell'organizzazione giuridico-sociale degli uomini. L'idea di giustizia era insita nell'animo umano, anzitutto perché v'era sostanziale similitudine dell'uomo con la sapienza di Dio. Volendo dare concreto fondamento a questo pensiero, Vico procedette con l'identificare la forza della mente umana con la divinità: «est enim divina quaedam vis cogitandi, cuius quanta est, Deus immortalis, velocitas». La proposizione aveva così la funzione di unificare il soggetto «vis cogitandi» con il predicato, rappresentato dalla natura «divina» della mente. Tuttavia, la soluzione adottata era tutt'altro che priva di problemi. Infatti, concepire la potenza di Dio come predicato del pensiero equivaleva a rinchiudere l'infinità della sapienza divina entro i confini della mente umana. Che cos'altro significava predicare l'essenza divina dell'animo, se non presupporre che l'idea infinita era tale solo in quanto

² Così, infatti, recita il titolo della terza orazione: G.B. Vico, *Le Orazioni inaugurali I-IV*, a c. di G.G. Visconti, Il Mulino, Bologna 1982, p. 122: «A literaria societate omnem malam fraudem abesse oportere, si nos vera non simulata, solida non vana eruditione ornatos esse studeamus».

³ Mi riferisco al passo in cui Vico parla dell'idea di giustizia, *ivi*, p. 126: «Maxima quidem et potentissima illa vis est in hominum animis insita, quae alium alii consociat et coniungit, ita ut nemo unus tam improbus, tam scelestus, tam nefarius existat, quin ad societatem servandam, vel inter pravas cupiditates, aliquam 'iustitiae' particulam, tanquam sub deflagrato cinere vivacem favillam, conservet ac foveat».

⁴ *Ivi*, p. 80.

prodotto della mente finita? La centralità dell'uomo, delle sue facoltà linguistiche e concettuali, avrebbe cancellato la potenza divina e, con essa, la sussistenza dell'ideale etico-giuridico della giustizia, che Vico aveva assunto quale fondamento della società.

Evidentemente, per non perdere il loro statuto metafisico, il principio della sapienza di Dio e quello del giusto eterno dovevano corrispondere a un ideale di purezza superiore a qualsiasi forma di pensiero umano. La via a questo risultato imponeva, quindi, l'emen-dazione della natura corrotta⁵, la progressiva liberazione dai vincoli della materia (*materiae vinculis*), che impedivano l'approdo alla sapienza divina⁶. Sulla base di questo assunto, Vico giungeva a stabilire che il destino dell'uomo era nel conseguimento della sapienza pura di Dio: come i naviganti che, seguendo la rotta segnata dagli astri celesti, superavano le insidie del mare in tempesta e giungevano alla meta prestabilita⁷, così gli uomini dovevano approssimarsi al sapere, eliminando le loro imperfezioni naturali. Questo pensiero si consolidava intorno alla seguente proposizione: «*absolutam rerum divinarum scientiam humanarum prudentia sequitur*»⁸. In questo caso, non ci sarebbe stato più il pericolo di vincolare l'infinità di Dio. La mente umana non avrebbe potuto compromettere la posizione assoluta della sapienza, perché, questa volta, era la prudenza a dover «seguire» il destino tracciato dalla scienza divina. *Mutatis mutandis*, però, il problema rimaneva implicito nell'ambigua modalità temporale espressa dal verbo «sequitur». Come poteva la «prudentia» umana seguire la scienza delle cose divine, quando essa doveva risul-

⁵ Così recita il titolo della sesta orazione: ivi, p. 188: «*Corruptae hominum naturae cognitio ad universum ingenuarum artium scientiarumque orbem absolvendum invitat, ac rectum, facilem ac perpetuum in iis addiscendis ordinem exponit*».

⁶ La liberazione della natura umana dai «vincoli della materia» viene evocata nella quarta orazione: ivi, p. 148: «*Atque ea omnia quae memoravi facienda sunt ab adolescentibus, qua aetate et sensus maxime vigent et phantasia plurimum pollet, et mens, quia tum primum materiae vinculis relaxetur, angustissima sit, et ratio, cum in summa versetur ignorantia rerum, sit ad vicium usque curiosa*».

⁷ La metafora si trova nella seconda parte della sesta orazione: ivi, p. 206: «*in quo doctrinarum ordine navium gubernatores imitari debemus, et quemadmodum ii coelestia observant, cynosuram aliaque astra quo certa per oceanum itinerera teneant, et ad quos portus contendunt inoffenso cursu naves appellent*».

⁸ *Ibidem*.

tare già totalmente inclusa nell'ambito di una pedagogia divina che, per definizione, era fondata sull'eliminazione delle imperfezioni naturali dell'uomo? Come sarebbe stato possibile fondare la società giuridica degli uomini, se l'idea pura del giusto doveva, di necessità, cancellare l'autonomia dell'uomo e delle sue facoltà intellettuali? In che modo, quindi, l'idea filosofica del diritto poteva conciliarsi con le determinazioni logiche alla base delle forme di cooperazione umana?

3. «*Axiomata iuris sive iurisprudentiae*». *Due possibili interpretazioni delle opere giuridiche vichiane*

Nel 1720 Vico diede alle stampe il primo libro dei suoi scritti dedicati al diritto: il *De universi iuris uno principio et fine uno*⁹. Con la pubblicazione di quest'opera, egli ruppe un silenzio durato ben dieci anni, quando gli esiti aporetici del *Liber Metaphysicus* sancirono l'impossibilità di stabilire quale fosse la logica che regolava il rapporto tra Dio e l'uomo¹⁰. Il fallimento, che in quella sede aveva contraddistinto i ragionamenti vichiani, era però destinato a diventare più istruttivo di qualsiasi successo. La nuova filosofia giuridica nasceva, per una parte, dal tentativo di riformulare il significato dell'antica relazione tra l'infinità di Dio e la natura dell'uomo; per l'altra, invece, essa derivava dalla magistrale disamina critica della storia del diritto, svolta nel capitolo XI del *De nostri temporis studiorum ratione*¹¹. In quella sede, Vico aveva mostrato come, in epoca romana, la giurisprudenza, da essere «scientia iusti», si fosse trasformata nell'arte dell'equo¹². Una volta descritto il passaggio tra le

⁹G.B. Vico, *Vita scritta da se medesimo*, in Id., *Opere*, a c. di A. Battistini, Mondadori, Milano 2005, pp. 46-47.

¹⁰Per una disamina critica dell'opera del 1710, si veda V. Vitiello, *Il medio assente. Sul concetto di verità nel De antiquissima*, in *Studi sul De antiquissima*, a c. di G. Matteucci, Quodlibet, Macerata 2001, pp. 85-98.

¹¹G.B. Vico, *De nostri temporis studiorum ratione*, in Id., *Opere*, cit., pp. 159-195. Per il nesso tra quest'opera e la riflessione giuridica vichiana del *De uno*, si veda Id., *Vita scritta da se medesimo*, cit., p. 37. Il rimando esplicito al capitolo XI del *De ratione* è, invece, in Id., *De uno*, cit., pp. 100-101.

¹²Sul punto, in particolare G.B. Vico, *De nostri temporis studiorum ratione*, cit., pp. 172-173. Per un approfondimento della questione, si veda G. Zanetti, *Vico eversivo*, Il Mulino, Bologna 2011, pp. 3-99.

due concezioni del diritto, egli si era poi interrogato sul significato teorico di questa trasformazione: perduto l'ideale della giustizia e diventato ricerca di precetti da adattare alla molteplicità dei fatti, il diritto non rischiava un'irrimediabile frammentazione¹³? L'esorbitante numero di leggi e di pratiche giuridiche non avrebbe reso impossibile l'osservanza del bene comune, indebolendo anche il potere politico dello Stato¹⁴?

Nelle pagine finali del capitolo, Vico scrisse che, per poter risolvere questo inconveniente (*incommodum*), sarebbe stato necessario unificare la filosofia del diritto alla giurisprudenza, coniugando la sapienza greca con la prassi legale dei romani¹⁵. L'ambizioso proposito ebbe un impatto decisivo sulle future meditazioni del filosofo¹⁶. Con il passare degli anni, Vico maturò l'idea di approfondire un discorso sistematico sulla storia del diritto che, fino a quel momento, egli riconobbe di aver soltanto abbozzato¹⁷. Nel *De uno*, il concetto di ordine contribuì a dare una nuova configurazione ai problemi rimasti insoluti nel periodo giovanile, garantendo un assetto circolare alla narrazione storica della disciplina giuridica¹⁸. La relazione tra i

¹³ Sulla divisione del diritto in diverse pratiche, si veda G.B. Vico, *De nostri temporis studiorum ratione*, cit., pp. 182-183: «Sed huic commodo illud incommodum referatur: quod triplicis iuris una olim prudentia, in tres nunc distracta, et sacrum privatumque, quae olim iura ex publico defluebant, et a iure publico et inter se scissa sunt».

¹⁴ Ivi, pp. 192-195.

¹⁵ Ivi, pp. 194-195.

¹⁶ Quanto alla rilevanza degli studi giuridici nella formazione del pensiero vichiano, si veda G. Fassò, *Storia della filosofia del diritto*, vol. II, Il Mulino, Bologna 1968, pp. 265-285, in particolare pp. 273-277; Id., *I "quattro autori" del Vico. Saggio sulla genesi della "Scienza nuova"*, Giuffrè, Milano 1949, pp. 29-49; Id., *Il problema del diritto e l'origine della "Scienza nuova" di G. Vico*, [Estratto da] «Atti dell'Accademia Pontaniana», XXVI, Giannini, Napoli 1977, pp. 140-148. L'importanza del modello giuridico vichiano, nell'ambito della tradizione filosofica moderna, è stata sottolineata anche di recente da F. Reggio, *Il paradigma scartato: saggio sulla filosofia del diritto di Giambattista Vico*, Primiceri, Padova 2018, pp. 55-100.

¹⁷ Sul punto si veda la seguente testimonianza: G.B. Vico, *Vita scritta da se medesimo*, cit., p. 37. Sulla continuità teorica tra il capitolo XI del *De ratione* e le successive riflessioni sul diritto, sono indicative anche le pagine del «Proloquium», contenute in G.B. Vico, *De uno*, cit., pp. 22-25.

¹⁸ Per l'immagine del circolo ivi, pp. 34-35.

fatti molteplici e la ragione umana della legge diventava, al contempo, espressione dell'ideale eterno di giustizia: «Verum gignit mentis cum rerum ordine conformatio: certum gignit conscientia dubitandi segura. Ea autem conformatio cum ipso ordine rerum est et dicitur "ratio". Quare, si aeternus est ordo rerum, ratio est aeterna, ex qua verum aeternum est»¹⁹. Il lemma «conformatio» indicava che la realtà delle cose era connessa alla ragione e che questa era, a sua volta, congiunta con l'eternità di Dio. Dal momento che ogni aspetto della natura umana risultava espressione di un sistema circolare, il diritto si fondava sull'inclusione di ogni aspetto «probabile» della ragione, tendente al verosimile, al senso e alle opinioni²⁰.

Eppure, non sempre Vico rimase fedele a questa idea. Nel capitolo LIII del *De uno*, veniva utilizzata una logica argomentativa affatto diversa da quella che aveva contraddistinto l'incipit dell'opera. Con l'obiettivo di ribadire l'utilità dei precetti giuridici e criticare la schiera dei filosofi moderni²¹, che non avevano inteso il carattere relazionale dell'esperienza giuridica, egli specificò quanto segue:

Quasi iurisprudencia esset ars quaedam quae solis praeceptis et non demonstratione quoque constaret, de qua diximus supra, ita ut eius principia homini essent sumenda foris; cum, ob id ipsum quod sint quaedam communis naturae notiones, sunt legitimae scientiae principia²².

La giurisprudenza non era ridicibile a uno studio astratto dei precetti, indipendenti dalla vita, dal momento che i principi del diritto non potevano esistere fuori dalla natura umana. La loro ragion d'essere – scriveva Vico – si manifestava in quella cosa stessa (*id ipsum*), che coincideva con la realtà degli aspetti comuni della natura (*communis naturae notiones*). Sulla base di questo ragionamento,

¹⁹ *Ibidem*.

²⁰ *Ibidem*. Così, infatti, continua il ragionamento vichiano, stabilendo che «ipsa auctoritas est pars quaedam rationis».

²¹ Sul punto si veda quanto scritto in G.B. Vico, *Sinopsi del diritto universale*, cit., p. 6: «E che gli scettici, Epicuro, Macchiavello, Obbes, Spinoza, Bayle ed altri dissero esser l'uomo socievole per utilità, la quale col bisogno o col timore vi gli portò, perché non avvertirono che altro sono le cagioni, altro le occasioni delle cose». Un analogo giudizio critico si trova anche nel capitolo XLVI del *De uno*: ivi, pp. 60-61.

²² Ivi, pp. 68-69.

l'assetto sistematico dell'opera cambiava. Se, infatti, per essere tali, i principi del diritto dovevano fondarsi sulla natura umana, ciò significava che anche la nozione di «ordine» e il suo movimento circolare non sarebbero risultati pensabili senza la loro appartenenza alla realtà umana. Nel brano appena citato, il riferimento all'«id ipsum» implicava una connessione sistematica con il capitolo XVII del *De uno*, in cui Vico aveva stabilito che la conformazione tra l'ordine e le cose poggiava sul «quod», ovvero sulle cose stesse, che rappresentavano l'ambito concreto dell'esperienza umana²³. Con la definizione dell'ordine cambiava, così, anche la logica che era alla base della relazione tra la realtà e le forme giuridiche. Da un lato, infatti, Vico stabiliva che la «conformatio» implicava la necessaria inclusione di ogni aspetto della natura umana nel primato dell'ordine di verità. Dall'altro, invece, egli adottava un ragionamento opposto, in ragione del quale i principi sarebbero risultati tali, solo in quanto inerenti all'esser sé della natura umana, espressione compiuta della nozione di «autorità», che veniva, non a caso, da lui tradotta nel significato etimologico del lemma greco «αὐτότης», ovvero come ciò che rappresentava il *proprium* dell'uomo²⁴.

Entrambe le prospettive erano destinate a consolidarsi nelle pagine «Del metodo» della *Scienza nuova*. La «Teologia Civile Ragionata» stabiliva che la giurisprudenza, intesa come studio della realtà civile dell'uomo, si configurava come la storia di un ordine delle «Cose divine», da cui discendeva anche l'altra parte della disciplina, che riguardava lo studio delle «cose umane»²⁵. La definizione di

²³ Ivi, pp. 46-47: «Definivimus verum esse “quod rerum ordini conformatur”, et aeternum rerum ordinem esse demonstravimus, et quod aeternus rerum ordo monstrat aeternum verum, et demonstravimus esse hominis maxime proprium nosse».

²⁴ Per questa definizione del lemma «autorità» si veda il capitolo LXXXIX del *De uno*: ivi, pp. 104-107. L'attinenza lessicale tra lo «id ipsum quod» del brano citato e la definizione di autorità è suggerita dalla traduzione italiana del *De uno* di Carlo Sarchi, riportata a fronte dell'edizione Cristofolini-Badalonì, qui utilizzata: ivi, p. 68: «come se i principii di essa si dovessero desumere da sorgente posta fuori dell'uomo, quando, all'incontro, la loro inerenza nell'umana natura è quella che lor somministra l'autorità, per cui vengono ricevuti quei principii di ogni legislazione».

²⁵ Sul punto si veda G.B. Vico, *La Scienza nuova. Le tre edizioni del 1725, 1730 e 1744*, a c. di M. Sanna e V. Vitiello, Bompiani, Milano 2012, p. 901: «la prima, e principal parte del *subbietto della Giurisprudenza*, che sono le *Cose di-*

«Storia dell'umane Idee» indicava, invece, un percorso diametralmente opposto, suggerendo che l'ordine metafisico non sarebbe stato possibile, se esso non fosse diventato immediata espressione della natura e della mente umana: «le Scienze debbono incominciare da che n' incominciò la materia, cominciò d'allora, ch' i primi uomini cominciarono a umanamente pensare, non già da quando i Filosofi cominciaron' a riflettere sopra l'umane Idee»²⁶. Quali erano le conseguenze di questo sostanziale squilibrio concettuale? Le due logiche del diritto non avrebbero reso più arduo il tentativo vichiano di criticare in blocco la tradizione filosofico-giuridica moderna, implicando, per esempio, l'adozione di elementi del pensiero di Spinoza²⁷? Nonostante Vico avesse considerato il suo sistema inadeguato e l'autore tra i più «rozzi» (*rudissimos*) filosofi delle genti²⁸, il pensiero spinoziano era destinato a diventare parte integrante delle proposi-

vine; dalle quali dipende l'altra, che 'l compie, che sono le *cose umane*. Laonde *cotale Scienza* dee essere una *dimostrazione*, per così dire, *di fatto storico della Provvedenza*; perché dee essere una *Storia degli Ordini*, che quella senza verun'umano scorgimento, o consiglio, e sovente contro essi proponimenti degli uomini, *ha dato a questa gran città del Gener' Umano*».

²⁶ Ivi, p. 903.

²⁷ Sul tema, sono fondamentali i seguenti contributi: V. Vitiello, *Vico nel suo tempo*, in G.B. Vico, *La Scienza nuova*, cit., pp. LIX-XCLVII, la sezione intitolata «Spinoza e Vico»; B. de Giovanni, «Corpo» e «ragione» in *Spinoza e Vico*, in *Divenire della ragione moderna. Cartesio, Spinoza, Vico*, Liguori, Napoli 1981, pp. 144-156; Id., *Hegel e Spinoza. Dialogo sul moderno*, Guida, Napoli 2011, pp. 82-83. Per una disamina, ad ampio raggio, dei giudizi vichiani su Spinoza si veda L. Amoroso, *Vico, Spinoza e l'ermeneutica*, in Id., *Nastri vichiani*, ETS, Pisa 2018, pp. 39-56; G. Carillo, *Ordine e genealogia dell'ordine*, Editoriale scientifica, Napoli 2000, pp. 141-148. Per un primo inquadramento dei rapporti di Vico con la tradizione politica, italiana ed europea, si veda R. Esposito, *La politica e la storia. Machiavelli e Vico*, Liguori, Napoli 1980, pp. 184-185; Id., *Pensiero vivente. Origine e attualità della filosofia italiana*, Einaudi, Torino 2010, pp. 75-84.

²⁸ G.B. Vico, *De constantia philosophiae*, cit., pp. 382-383; Id., *Dissertationes*, cit., pp. 902-903, in cui il contrasto con Spinoza si fa esplicito, fino a diventare motivo di disprezzo. Per il contesto storico, si veda F. Lomonaco, *La critica a Spinoza*, in Id., *I sentieri di Astrea. Studi intorno al Diritto universale di Giambattista Vico*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2018, pp. 181-207. Interessanti considerazioni sul rapporto tra i due autori si trovano anche nel recente lavoro di P.A. Brienza, *Vico and the social theory of law. The structure of legal communication*, with a foreword by G. Mazzotta, The Edwin Mellen Press, New York 2014, pp. 105-140.

zioni fondamentali della *Scienza nuova*²⁹. L'ordine delle idee doveva procedere secondo l'ordine delle cose³⁰, perché se gli «axiomata iuris» – secondo la lezione appresa nel *De uno* – non erano precetti esteriori alla giurisprudenza, ma si fondavano sugli aspetti comuni della natura umana, ciò significava che essi dovevano esprimere la totalità degli aspetti finiti dell'esistenza. Esattamente come, per Spinoza, il problema fu quello di pensare, nell'identità assoluta, due diversi modi di concepire il rapporto tra Dio e la natura³¹, così, per Vico, differenti furono i tentativi di pervenire all'unità tra i principi del diritto e la giurisprudenza, al «sive» che doveva regolare il rapporto tra i due termini dell'esperienza giuridica³².

4. Il diritto nella mitologia della Scienza nuova

A distanza di soli cinque anni dalla pubblicazione della prima edizione della *Scienza nuova* del 1725, Vico decise di rivoluzionare la struttura dell'opera, a cui aveva affidato il compito di unificare lo scibile umano e divino³³. Tra le novità, introdotte nella versione del

²⁹ Le critiche si sarebbero rivelate precarie, dal momento che, a partire dal 1730, Vico avrebbe deciso di esprimere l'unità del suo sistema, tramite il ricorso alla seguente formula spinoziana: B. Spinoza, *Etica*, in Id., *Opere*, a c. e con un saggio introduttivo di F. Mignini, traduzioni e note di F. Mignini e O. Proietti, Mondadori, Milano 2007, pp. 840-841: «l'ordine e la connessione delle idee sono identici all'ordine e alla connessione delle cose».

³⁰ Mi riferisco all'assioma LXIV, contenuto nella *Scienza nuova* del 1744: G.B. Vico, *La Scienza nuova*, cit., pp. 464, 876. Il medesimo brano spinoziano appare anche nell'assioma LX dell'edizione del 1730, con una significativa variante: ivi, p. 464: «L'ordine dell'umane idee procede secondo l'ordine delle umane cose».

³¹ Per un approfondimento delle questioni filosofiche, inerenti al sistema spinoziano, imprescindibili i seguenti contributi: V. Vitiello, *Vico nel suo tempo*, cit., pp. LXII-XCVII; C. Sini, *Archivio Spinoza. La verità e la vita*, Ghibli, Milano 2005, pp. 259-302, i paragrafi rispettivamente intitolati «L'attributo» e «Il modo»; G. Deleuze, *Spinoza e il problema dell'espressione*, tr. it. S. Ansaldi, Quodlibet, Macerata 2014, pp. 77-146; M. Adinolfi, *Continuare Spinoza. Un'esercitazione filosofica*, Editori Riuniti, Roma 2012, pp. 252-255.

³² Mi riferisco, in particolare, alla seguente espressione vichiana, contenuta nel capitolo LIII, G.B. Vico, *De uno*, cit., pp. 68-69: «axiomata iuris sive iurisprudentiae».

³³ G.B. Vico, *Vita scritta da se medesimo*, cit., p. 54. Per i criteri ecdotici

1730, v'era la «dipintura» allegorica, realizzata da Antonio Domenico Vaccaro (1678-1745) e posta nel frontespizio della seconda edizione, allo scopo d'introdurre gli argomenti trattati nell'opera. L'immagine era stata concepita con il proposito di raccogliere, nella visione unitaria dell'idea³⁴, quanto nell'atto di scrittura rimaneva soggetto a una lingua «articolata», prodotta non dall'immaginazione simbolica, ma dalla riflessione, che era sorta soltanto dopo la nascita delle facoltà razionali³⁵. Il carattere visivo della «dipintura» aveva, quindi, la funzione di evitare che l'unità del sistema rimanesse condizionata dal presupposto di una scrittura fondata sulla separazione tra le «cose» e le «voci», ovvero le parole, che dovevano corrispondere allo sviluppo storico delle vicende umane³⁶.

Per comprendere l'origine di questa esigenza, è necessario risalire alle *Notae*, scritte negli anni di poco successivi ai due libri delle opere giuridiche. In quell'occasione, guardando in retrospettiva i risultati conseguiti nel *De uno* e nel *De constantia*, Vico giudicò l'intero si-

adottati nello studio delle diverse redazioni dell'opera, si vedano i seguenti contributi: M. Sanna, *La Scienza nuova del 1730 e la sua edizione critica*, «Bollettino del centro di studi vichiani», XXXIII, 2003, pp. 15-21, in particolare p. 17 sul valore teorico delle modifiche testuali apportate da Vico nel processo di riscrittura dell'opera; P. Cristofolini, *Cinematica di un'edizione e la Scienza nuova del 1730*, «Bollettino del centro di studi vichiani», XXXIII, 2003, pp. 23-34, in particolare pp. 30-31; F. Tessitore, *Avvertenza*, in *Giambattista Vico*, a c. di F. Tessitore e M. Sanna, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 2000, pp. I-XXIX.

³⁴ Esplicito sul punto G.B. Vico, *La Scienza nuova*, cit., p. 363. Per un'analisi del significato teorico, rappresentato dalla «dipintura», si vedano V. Vitiello, *L'Ora e l'attimo. Confronti vichiani*, Inschibboleth, Roma 2021, pp. 17-40; B. de Giovanni, *Vico barocco*, «Il Centauro», VI, 1982, pp. 52-69.

³⁵ Per l'esposizione delle diverse forme di linguaggio, si veda il paragrafo sull'origine delle lingue e delle lettere, inserito da Vico soltanto a partire dalla seconda edizione della *Scienza nuova*: G.B. Vico, *La Scienza nuova*, cit., pp. 521-544, in particolare p. 534 per la cosiddetta definizione della «lingua degli uomini», la più evoluta tra le forme di scrittura.

³⁶ *Ibidem*. Per un'analisi teorica delle diverse forme di scrittura nella *Scienza nuova*, si veda J. Trabant, *La scienza nuova dei segni antichi. La sematologia di Vico*, presentazione di T. De Mauro, tr. it. D. Di Cesare, Laterza, Bari 1996, pp. 43-44, in cui viene esposto il nesso tra i caratteri e l'idea di scrittura rappresentata dallo *scribere* o dal verbo greco *gráphein*. Sul rapporto tra il linguaggio e la definizione vichiana di «autorità», si veda anche S. Biancu, *Una modernità alternativa: la «filosofia dell'autorità» di Giambattista Vico*, «Rivista internazionale di filosofia del diritto», LXXXVIII, f. I, 2011, pp. 59-94.

stema del diritto universale il prodotto della scrittura volgare (*scriptura vulgaris*), derivato da una conoscenza (*mathesis*) già avanzata della storia umana, per sua stessa costituzione, viziato dal presupposto di un metodo fondato sulla separazione tra l'indagine filosofica della realtà (*philosophi in naturis rerum*) e lo studio filologico delle parole (*philologi in originibus verborum*)³⁷. Tali considerazioni contribuirono ad alimentare il dubbio che i principi giuridici, in ragione della loro struttura razionale, fossero destinati a produrre una visione distorta della realtà umana, proiettando sui fatti dell'antichità un ordine di idee posteriore e astratto rispetto alla natura delle cose³⁸. Con il proposito di evitare questo rischio, Vico azzardò una prima risposta in un «Corollario», contenuto nella *Scienza nuova* del 1725³⁹. In quella sede, infatti, egli aveva sperimentato la possibilità di connettere l'ordine giuridico delle verità certe⁴⁰, con una ricerca che, riguardando l'origine delle leggi delle XII Tavole, implicava il ricorso a un'età oscura della storia, anteriore a quella in cui si poteva accertare l'esistenza dei precetti legislativi⁴¹. Il tentativo si rivelò però fallimentare, al punto che la sezione fu espunta dalle successive edizioni della *Scienza nuova*. Come sarebbe stato possibile congiungere i principi ai tempi antichi, se la relazione giuridica tra il certo e il vero, applicabile allo studio degli istituti, delle repubbliche o delle leggi, rimaneva il prodotto di una storia, posteriore all'indagine sui

³⁷ G.B. Vico, *Notae in librum alterum*, cit., pp. 770-771, la nota 33. Per un commento analitico di questo brano, si veda V. Vitiello, *Le 'parole reali' di Idantura*, «Bollettino del centro di studi vichiani», XLVIII, 2018, pp. 141-149.

³⁸ Esplicito questo dubbio in G.B. Vico, *La Scienza nuova*, cit., p. 94: «che i principi fin qui meditati erano veri finora racchiusi in noi stessi, o oppressi dal peso della memoria di ricordarsi tante innumerevoli cose sregolate che non giovavano di nulla l'intendimento, o trasformati dalle nostre fantasie d'immaginarle con le idee nostre presenti, non già con le antichissime lor proprie».

³⁹ Ivi, pp. 93-102, il «Corollario» del secondo libro intitolato «Contenente un saggio di pratica sul confronto de' ragionati principi con la volgar tradizione della legge delle XII Tavole venuta da Atene».

⁴⁰ Ivi, p. 100, per la definizione dei «motivi di vero» alla base della ricerca, utili alla critica delle opinioni circa l'origine delle XII Tavole. Sul punto si vedano, ivi, p. 96, 97, 98, 101.

⁴¹ Ivi, p. 101: «Quindi si elegga se, in tal densa notte, per sì aspro mare, in mezzo a tanti scogli di difficoltà, debbasi seguire di correggere sì crudel tempesta, che sconvolge dal fondo tutto l'umano raziocinio, per difendere l'ombre del tempo oscuro e le favole del tempo eroico».

fatti del tempo oscuro (*res gestae temporis obscuri*)⁴²?

Nei dialoghi epistolari con gli intellettuali della sua epoca, Vico continuò a consolidare i nodi irrisolti del suo pensiero intorno al problema della scrittura⁴³. Appena un anno dopo la pubblicazione della prima versione della *Scienza nuova*, nella lettera inviata a Edouard de Vitry il 20 gennaio del 1726⁴⁴, egli compì una diagnosi del suo tempo, denunciando la crisi degli ingegni d'Europa e la decadenza di una cultura dominata dalla scissione tra il sapere e la vita dell'uomo.

Come già era accaduto negli anni giovanili, il bersaglio privilegiato delle sue critiche rimase Cartesio⁴⁵. Secondo Vico, l'influsso del suo metodo aveva reso la *ratio* incapace d'incidere sulla realtà e di includere, nel novero degli elementi necessari all'educazione umana, le imperfezioni naturali, come, per esempio, la fantasia o l'immaginazione⁴⁶. Tuttavia, a differenza di quanto era accaduto nel *De ratione*, nell'epistola a De Vitry, la tendenza a separare il pensiero dalla realtà non veniva più ricondotta a un difetto (*incommodum*) metodologico, intrinseco alla fondazione di una scienza, che aveva ormai perduto il contatto con la vita⁴⁷. Nelle pagine della lettera, prendendo spunto dal ruolo secondario, che era stato attribuito all'osservazione dei sintomi nella medicina, Vico lamentò che le discipline di studio risultavano soggette a una scrittura astratta, votata all'ἐποχή,

⁴² Mi riferisco al ragionamento di Vico, esposto nel capitolo CIV del *De uno*, in cui ricorrono analoghi riferimenti alle verità accertabili e alla «historia temporis obscuri»: G.B. Vico, *De uno*, cit., pp. 118-119.

⁴³ Sul tema, in particolare, si veda M. Sanna, *Le epistole vichiane e la nascita dell'idea di scienza nuova*, «Bollettino del centro di studi vichiani», XXIV-XXV, 1994, pp. 119-129.

⁴⁴ G.B. Vico, *Epistole con aggiunte le epistole dei suoi corrispondenti*, a c. di M. Sanna, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2005, pp. 131-133.

⁴⁵ G.B. Vico, *De nostri temporis studiorum ratione*, cit., pp. 104-113, in particolare pp. 106-107, per il tentativo vichiano di rivendicare il primato della «topica» sul metodo cartesiano.

⁴⁶ Ivi, pp. 104-105.

⁴⁷ Da questo punto di vista, è interessante la sintonia di Vico con le riflessioni di Husserl, contenute nella *Crisi delle scienze europee*. Sul punto si veda V. Vitiello, *Vico nel suo tempo*, cit., pp. XCIII-XCIX. Per una panoramica generale sul tema: E. Paci, *Vico, structuralism and the Encyclopedia of the sciences*, in *Vico. An international symposium*, a c. di G. Tagliacozzo, John Hopkins Press, Baltimore 1969, pp. 497-515.

ovvero alla sospensione (*sostentazione*) degli aspetti empirici, che caratterizzavano il sapere e la vita umana⁴⁸. Soffermarsi sull'«epoca dello scrivere» significava, quindi, mettere in discussione le stratificazioni dottrinali che, fino a quel momento, avevano condizionato la costruzione di una nuova scienza del sapere⁴⁹.

Memore dei pensieri custoditi oggi nelle *Notae* alle *Opere giuridiche*, in cui per la prima volta aveva avvertito che la scrittura volgare era un prodotto della *mathesis*, e degli insuccessi maturati con la prima edizione della *Scienza nuova*, Vico s'apprestò a rivoluzionare il suo pensiero. Nell'ultima versione del 1744, le pagine che inauguravano la sezione «De' principj» s'aprivano con la rappresentazione dell'esigenza di ripensare la struttura complessiva dell'opera:

Laonde, perché la *boria delle Nazioni*, d'esser stata *ogniuna la prima del Mondo*, ci disamina di *ritruovare i Principj di questa Scienza da' Filologi*: altronde la *boria de' Dotti*, i quali vogliono ciò, ch'essi sanno, essere stato *eminentemente inteso fin dal principio del Mondo*, ci dispera di ritrovargli da' *Filosofi*: quindi per *questa Ricerca* si dee far conto, come se non vi fussero *Libri nel Mondo*⁵⁰.

⁴⁸ Per la traduzione del termine «epoca» come sospensione del giudizio, si legga il seguente brano: G.B. Vico, *Vita scritta da se medesimo*, cit., p. 24, n. 3: «La medicina, per le stesse mutazioni de' sistemi di fisica, era decaduta nello scetticismo, ed i medici avevano incominciato a stare sull'acatalepsia o sia incomprendevolità del vero circa la natura dei morbi, e sospendersi sull'epoca o sia *sostentazione* dell'assenso a darne i giudizi e adoperarvi efficaci rimedi». Nel panorama della cultura filosofica novecentesca, una critica alla scrittura, come processo di idealità, si trova nelle obiezioni che Derrida rivolse a Husserl e, in seguito, alla tradizione filosofica moderna: J. Derrida, *Introduzione a Husserl. L'origine della geometria*, a c. di C. Di Martino, Jaka Book, Milano 1987, pp. 117-128, in particolare pp. 122-124; Id., *Della grammatologia*, tr. it. R. Balzarotti, F. Bonicalzi, G. Contri, G. Dalmaso, A.C. Loaldi, Jaka Book, Milano 1969, pp. 5-30, in particolare p. 14, 18. Per un ulteriore approfondimento, si confrontino le osservazioni di Derrida circa l'oggettività ideale della geometria, con i seguenti brani vichiani: G.B. Vico, *De nostri temporis studiorum ratione*, cit., pp. 120-121, in cui ricorre il nesso tra gli elementi di scrittura e le «forme» geometriche; Id., *De constantia philologiae*, cit., pp. 478-481, il capitolo XIV, in cui Vico considera questo rapporto come il prodotto di un processo di idealizzazione dell'alfabeto.

⁴⁹ L'espressione compare sempre nella lettera a De Vitry, come si evince in G.B. Vico, *Epistole con aggiunte le epistole dei suoi corrispondenti*, cit., p. 132.

⁵⁰ G.B. Vico, *La Scienza nuova*, cit., p. 894. Con lievi varianti, il brano compare anche nella seconda versione dell'opera: *ivi*, pp. 479-480.

Per fondare un nuovo sistema del sapere, era necessario evitare che l'esposizione dell'opera, intesa nel senso hegeliano della *Darstellung*, risultasse astrattamente concepita nella forma della rappresentazione⁵¹. Le due «borie» tendevano, infatti, a riproporre la scissione tra filosofia e filologia, vincolando lo sviluppo del sapere storico nella separazione tra il metodo e il suo oggetto. Ragionare come se non ci fossero libri nel mondo non equivaleva, semplicemente, a negare l'eredità cartesiana e la tradizione erudita, ma a considerare la scissione tra pensiero e realtà come fonte del bisogno di una rifondazione del sistema filosofico⁵², che doveva dare ragione dell'origine della vita storica. Esattamente come nella *Einleitung* alla *Fenomenologia* di Hegel⁵³, nella sua opera maggiore, Vico maturò l'idea che l'unico punto di vista possibile del processo storico era nel puro stare a vedere (*das reine Zusehen*), nell'assenza di qualsiasi separazione tra il sapere e l'oggetto⁵⁴. In questo senso, per non rimanere un sapere astratto, prodotto di un'età soltanto posteriore allo sviluppo fenomenologico della storia umana, l'ordine giuridico universale, che egli aveva elaborato seguendo due diverse logiche della *ratio*, doveva ora diventare espressione di una scrittura, in grado di perdere la forma

⁵¹ Appositamente faccio riferimento al lessico hegeliano, contenuto in G.W.F. Hegel, *Fenomenologia dello Spirito*, tr. it. E. De Negri, vol. I, La Nuova Italia, Firenze 1973, pp. 69-72. La questione dell'esposizione del sistema merita di essere riferita alle pagine della «proposizione speculativa»: ivi, pp. 51-56. Sul tema è recentemente tornato G. Goria, *La filosofia e l'immagine del metodo*, In-schibboleth, Roma 2021, pp. 78-86.

⁵² In questo caso, il lemma «scissione» rimanda al termine hegeliano «Entzweiung», contenuto nel seguente scritto giovanile: G.W.F. Hegel, *Differenza tra il sistema filosofico di Fichte e quello di Schelling*, in Id., *Primi scritti critici*, a c. di R. Bodei, Mursia, Milano 1971, pp. 13-17.

⁵³ Sull'esigenza di un confronto tra Vico ed Hegel, si vedano le recenti osservazioni di B. de Giovanni, *Introduzione*, in G.B. Vico, *Principj di una Scienza nuova d'intorno alla comune natura delle nazioni*, Belle Epoque, Napoli 2019, pp. XVII-XLIX. Sul tema imprescindibili anche i seguenti studi: S. Otto-V. Vitiello, *Vico-Hegel: la memoria e il sacro*, Guida, Napoli 2001, pp. 77-103; V. Vitiello, *Vico nel suo tempo*, cit., pp. XXXVII-LVIII; Id., *La favola di Cadmo. La storia tra scienza e mito da Blumenberg a Vico*, Laterza, Roma-Bari 1998, pp. 97-110; Id., *L'Ora e l'attimo. Confronti vichiani*, cit., pp. 41-71; B. de Giovanni, *Disputa sul divenire. Gentile e Severino*, Editoriale scientifica, Napoli 2013, pp. 153-164.

⁵⁴ Per la citazione del passo, si veda G.W.F. Hegel, *Fenomenologia dello Spirito*, cit., vol. I, p. 75.

della coscienza e adattarsi all'immediatezza delle origini⁵⁵. Nella mitologia della *Scienza nuova*, il diritto non poteva più essere identificato con l'ordine scaturito dal comando⁵⁶, dal momento che questa definizione era ormai soltanto un prodotto della mente pura, posteriore alla nascita della società. Nel racconto delle origini, la parola «*ius*» nasceva, semmai, dagli eventi naturali, che i «giganti» interpretarono come segni della divinità di Giove⁵⁷. Per poter parlare di una scienza del diritto, fu necessario attendere la figura di Orfeo, che, come Vico avrebbe specificato al termine del secondo libro, era stato il fondatore ideale dell'umanità in Grecia, colui che, con la sua lira, professò, per la prima volta, il comando delle leggi, celebrando l'unione civile e la fine dell'uso privato della forza⁵⁸.

5. Linee per uno studio della filosofia giuridica di Vico

Gli studi sulle *Orazioni inaugurali* hanno dimostrato come i componimenti giovanili fossero caratterizzati da opposti orientamen-

⁵⁵ Seguendo questa prospettiva, Vitiello ha sostenuto che la *Scienza nuova* esprime, con un linguaggio diverso, la stessa tensione concettuale che caratterizza le pagine della *Fenomenologia*, dedicate all'esperienza dell'autocoscienza: V. Vitiello, *La favola di Cadmo*, cit., pp. 103-106; G.W.F. Hegel, *Fenomenologia dello Spirito*, cit., vol. I, pp. 143-152. Tuttavia, mi pare che i termini del confronto si possano estendere anche alle sezioni dell'opera hegeliana, in cui viene affrontato il passaggio tra le figure di coscienza e quelle di mondo. A tal riguardo, si vedano Id., *Fenomenologia dello Spirito*, cit., vol. II, pp. 1-36, in cui il diritto si manifesta nell'immediatezza della vita etica.

⁵⁶ Per l'espressione del diritto come «*ius ex ordine*», si ricordi G.B. Vico, *De uno*, cit., pp. 182-183, il capitolo CXLVIII.

⁵⁷ In Vico il termine «giganti» va inteso nell'accezione greco-classica di «figli della terra». Sul punto si veda G.B. Vico, *La Scienza nuova*, cit., p. 1004: «*giganti* propriamente significano *figliuoli della Terra*; e così la *Terra* ci fu fedelmente narrata dalle Favole essere stata *Madre de' Giganti*, e de i *Dei*». Per la figura di Giove nel racconto delle origini e l'etimologia della parola «diritto» dal lemma «*ius*»: ivi, pp. 912-922, 928-929.

⁵⁸ L'importanza di Orfeo si evince nei seguenti brani: ivi, pp. 839-842, 1055, in cui si legge: «con tal *Lira Orfeo*, *Anfione*, ed altri *Poeti Teologi*, che professavano *scienza di leggi*, fondarono, e stabilirono l'*Umanità della Grecia*, come più spiegateamente diremo appresso. Talché la *Lira* fu l'*unione delle corde*, o *forze de' Padri*, onde si compose la forza pubblica, che si dice Imperio Civile; che fece cessare finalmente tutte le forze, e violenze private».

ti di ricerca, destinati a causare le inevitabili difficoltà teoriche, che Vico esperì nel tentativo di conciliare l'ideale metafisico con l'autonomia delle facoltà umane⁵⁹.

L'aporìa inerente al rapporto tra la sapienza divina e la mente umana ebbe un impatto nelle interpretazioni di quei filosofi del diritto che, nel corso dei primi decenni del Novecento, tornarono sui testi di Vico, cercando di conferire rigore filosofico-giuridico al lessico metafisico che era stato meditato, non senza sostanziali ambiguità, sin dal tempo delle *Orazioni inaugurali*.

Con l'obiettivo di ripercorrere questo itinerario di pensiero, nel primo capitolo del libro si tratterà di mostrare come Vico sia stato un punto di riferimento cruciale delle riflessioni di Giorgio Del Vecchio e Benvenuto Donati. I due filosofi contribuiscono, infatti, a consolidare un orizzonte di studio dei testi vichiani, autonomo rispetto alle tesi dell'idealismo storicistico. Alla base di questa nuova prospettiva di ricerca, v'era un radicale processo di conversione lessicale e rielaborazione teorica dell'opera di Vico.

Nella sua interpretazione, Giorgio Del Vecchio fece confluire termini derivati sia dal diritto comparato che dalla tradizione neokantiana⁶⁰. In tal modo, egli traduceva la divina Provvidenza e il fare

⁵⁹ Sull'incidenza del neoplatonismo rinascimentale nella concezione vichiana della sapienza divina resta imprescindibile: G. Gentile, *Studi vichiani*, a c. di V.A. Bellezza, Opere XVI, Sansoni, Firenze 1966, pp. 19-92. Sull'influenza del cristianesimo, invece, si veda A. Corsano, *G.B. Vico*, Laterza, Bari 1956, pp. 17-51, in particolare p. 46, il quale interpretava la sesta orazione, nei termini di uno scontro tra l'umanesimo e «l'obiezione antiumanistica», proveniente dal dogma cristiano della caduta dell'uomo. Sulla concezione della mente umana nel contesto della storia sociale e politica, si vedano i seguenti contributi: P. Piovani, *Il pensiero filosofico meridionale tra la nuova scienza e la «scienza nuova»*, in Id., *La filosofia nuova di Vico*, a c. di F. Tessitore, Morano, Napoli 1990, pp. 13-53; N. Badaloni, *Umanesimo e neoplatonismo nelle orazioni vichiane*, «Società», II, 5, 1946, pp. 202-215, in particolare p. 208, il quale ha parlato di un contrasto tra il principio umanistico-ciceroniano della libertà umana e la concezione neoplatonica di Dio; M. Donzelli, *Natura e humanitas nel giovane Vico*, Il Mulino, Napoli 1970, pp. 87-94, in particolare p. 88, che ha sottolineato l'incompatibilità tra l'accettazione dell'irrazionalità umana, accolta dal dogma cristiano, e la concezione «mentalistica» della *sapientia*; B. de Giovanni, *Filosofia e diritto in Francesco D'Andrea. Contributo alla storia del previchismo*, Giuffrè, Milano 1958, pp. 185-215; Id., *Il «De nostri temporis studiorum ratione» nella cultura napoletana del primo Settecento*, in *Omaggio a Vico*, Morano, Napoli 1968, pp. 143-191.

⁶⁰ G. Del Vecchio, *Sull'idea di una scienza del diritto universale comparato*, «Rivista italiana per le scienze giuridiche», II-III, 1909, p. 173 ss. La presenza di

dell'uomo – le due nozioni cardine della *Scienza nuova* di Vico⁶¹ – nel rapporto tra l'ideale «metastorico» e la «comunicabilità» delle idee umane⁶². Il «lume eterno» della Provvidenza divina diventava, così, la soggettività noumenica della legge etica; mentre l'ambito delle idee umane si configurava, a sua volta, come l'insieme delle determinazioni oggettive, che regolavano le relazioni tra i fenomeni sociali. L'ispirazione neokantiana, alla base del suo sistema, suggeriva, quindi, che la soluzione del problema vichiano fosse nella «distinzione» tra l'ideale etico del diritto e l'indagine concettuale sulla logica che regolava i rapporti di convivenza umana.

Sulla base di queste premesse, Del Vecchio finì per ritrarre Vico con il volto bifronte di Giano. L'autore della *Scienza nuova* aveva, infatti, rappresentato una «gloriosa eccezione» nel panorama delle dottrine giuridiche moderne, dal momento che, con la scoperta del principio della «comunicabilità» delle idee, aveva anticipato i risultati dottrinali della Scuola storica e superato i limiti dell'aristotelismo e del giusnaturalismo⁶³. Tuttavia, a detta di Del Vecchio, Vico non aveva compreso che, per essere risolta, la questione del rapporto tra la sapienza divina e la mente umana richiedeva la ricerca di un criterio di distinzione, anziché di unità del sapere. La sua «vigile intransigenza» lo indusse a tentare di unificare la funzione concettuale della mente con la sapienza ideale di Dio⁶⁴, evidenziando così dei limiti sostanziali, oltre i quali Del Vecchio avrebbe cercato di proiettarsi, non senza qualche difficoltà, nei suoi principali scritti di filosofia del diritto⁶⁵.

Vico è significativa anche nel saggio del 1905, intitolato *I presupposti filosofici della nozione del diritto*, e ora raccolto in Id., *Presupposti, concetto e principio del diritto (Trilogia)*, Giuffrè, Milano 1959, da cui sono tratte le citazioni che seguono.

⁶¹ Mi riferisco alle due proposizioni esposte, rispettivamente, nei paragrafi «De' principj» e «Del metodo», contenuti nel primo libro: G.B. Vico, *La Scienza nuova*, cit., pp. 894-895, 899.

⁶² Per le citazioni dei lemmi si veda G. Del Vecchio, *La comunicabilità del diritto e le idee del Vico*, «La Critica», IX, 1911, pp. 58-66.

⁶³ G. Del Vecchio, *Presupposti, concetto e principio del diritto*, cit., p. 51.

⁶⁴ Sul punto si veda G. Del Vecchio, *La comunicabilità del diritto e le idee del Vico*, cit., p. 62.

⁶⁵ Sul tema è opportuno il rimando ai seguenti studi: E. Vidal, *La filosofia giuridica di Giorgio Del Vecchio*, Giuffrè, Milano 1951; G. Peticone, *Ricordo di Giorgio Del Vecchio*, «Rivista internazionale di filosofia del diritto», XLVIII, f.

Negli anni coevi alla lettura dell'opera di Vico, le obiezioni dell'idealismo storicistico all'impostazione di Del Vecchio contribuirono a inasprire i termini di una contesa tra due tradizioni di pensiero, che erano destinate a confliggere. Commentando il saggio sui *Presupposti filosofici della nozione del diritto*, Croce aveva scritto che non sarebbe stato possibile porre la «distinzione» tra concetto e idea del diritto, senza l'adozione del criterio hegeliano dell'unità dei distinti⁶⁶. Da parte sua, Gentile, nei *Fondamenti della filosofia del diritto*, pubblicati nel 1916, aveva scritto che la natura dell'attività giuridica sarebbe risultata astratta, senza il ricorso alla relazione concreta tra la soggettività dell'atto e l'oggettività del fatto⁶⁷. Sullo sfondo di queste critiche, v'erano interpretazioni opposte della questione filosofica, che aveva caratterizzato le meditazioni giovanili vichiane. Del Vecchio, infatti, cercò di identificare meriti e limiti del rapporto tra Dio e l'uomo nel contesto di una teoria giuridica, che si caratterizzava per il legame sistematico tra il fondamento etico della sapienza divina e l'indagine concettuale sulla logica della convivenza umana. In modi diversi, Croce e Gentile sostennero, invece, che la relazione vichiana tra il sapere divino della Provvidenza e il fare dell'uomo non era confinabile in una concezione autonoma della filosofia del diritto, ma poteva essere compresa soltanto in un sistema speculativo, fondato sulla capacità di riportare la molteplicità delle vicende umane nell'universalità concreta del sapere storico.

Un'eccezionale testimonianza di mediazione, tra l'idealismo storicistico e il neokantismo di Giorgio Del Vecchio, fu rappresentata

I, 1971, pp. 3-7; D. Quaglio, *Giorgio Del Vecchio. Il diritto fra concetto e idea*, ESI, Napoli 1984; V. Frosini, *Giorgio Del Vecchio*, in Id., *La coscienza giuridica. Ritratti e ricordi*, a c. di F. Riccobono, Giappichelli, Torino 2001, pp. 131-141; L. Avitabile, *Giorgio Del Vecchio, filosofo tra le due Guerre*, in *I filosofi del diritto alla 'Sapienza' tra le due Guerre*, Atti del convegno internazionale. Roma, 21 e 22 ottobre 2014, a c. di G. Bartoli, Sapienza Università Editrice, Roma 2017, pp. 13-41.

⁶⁶ Mi riferisco alla recensione crociana pubblicata sulla «Critica» nel 1905 e poi raccolta in B. Croce, *Conversazioni critiche*, I, Laterza, Bari 1950, pp. 233-235. Per un'analisi complessiva del dibattito tra Croce e Del Vecchio si veda C. Nitsch, *Dell'ircocervo, o di una storia fantastica della filosofia del diritto*, «Rivista di filosofia del diritto», 2, 2021, pp. 427-444.

⁶⁷ G. Gentile, *I fondamenti della filosofia del diritto. Con aggiunti due studi sulla Filosofia di Marx*, Sansoni, Firenze 1937, pp. 92-93, n. 1, per il riferimento critico a Del Vecchio.